

SENTENZA N.

PROC. N. 154/2016 R.G.

1036/17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

*Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia*

composta dai magistrati

Maria Cristina CANZIANI      Presidente est.

Maria Grazia DOMANICO      Consigliere

Daniela TROIANI              Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento d'appello in oggetto, proposto con citazione notificata in data 20 gennaio 2016 da xxxxxxxxxxxx. 11. il xxxx.1973 in Bendougou (Mali). con l'avv. Fabrizio Goretti, elett.te dom.to presso l'avv. Livio Neri, con studio in Milano. Viale regina Marghet'ita 30.

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. presso i cui uffici. in Via FregugJia 1.è domiciliato.      APPELLATO

Con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano

OGGETTO, Appello avverso ordinanza di rigetto di domanda di protezio!!1e internazionale.

CONCLUSIONI,

PER IL PG, Riconoscimento della protezione umanitaria.

PER PARTE APPELLANTE, Come da foglio allegato.

PER MINISTERO DELL'INTERNO, Rigetto dell'appello.con rifusione delle spese di giudizio.

l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di legge tra cui quelle di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e che non costituendosi si procederà in sua conflimacia per ivi accogliere e seguenti

CONCLUSIONI per xxxxxxx

Voglia la Corte di Appello di Milano,

in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza impugnata, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

In via preliminare:

a) disporre la sospensione degli effetti dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, autorizzare l'appellante xxxxxxxxxxxxxxxx al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;

nel merito, in via principale:

b) accertare e dichiarare in capo all'appellante lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n.722/54, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967;


In via subordinata:

c) accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss D.Lgs. 251/2007;

In via ulteriormente subordinata:

d) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 3, della Costituzione o, in ogni caso, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt.32, co.3, D.Lgs. 251/2008 e 5, co.5, D.Lgs. 286/1998.

Con vittoria di spese di causa del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Firmato Da: FABRIZIO CORETTI (GR1FRZ60L25E07G) Emesso Da: INFOPERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: F1F8  
Firmato Da: Fabrizio Coretti Emesso Da: Infocert Firma Qualificata 2 Serial#: 118



IN FATTO E IN DIRITTO

*Considerato che,*

1. con ricorso depositato il 23.12.2014. xxxxxxxx, cittadino maliano, ricorreva avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale, emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano. notificato il 4.12.2014. chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione internazionale, o, in subordine, il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dal D. Lgs. 286/98; il Ministero non si costituiva e il Tribunale, in composizione monocratica, acquisiti gli atti relativi al procedimento amministrativo e sentito il ricorrente con l'ausilio di un traduttore volontario, con ordinanza del 7.1.2016, comunicata nella medesima data, respingeva il ricorso;
2. avverso tale pronuncia, il xxxxxx ha interposto tempestivo appello avanti questa Corte, insistendo nella domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e chiedendo in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria; il Ministero si è costituito con comparsa datata il 7.4.2016; con ordinanza del 9.6.2016 la Corte, su istanza ex art. 283 cpc dell'appellante, ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
3. all'udienza del 15.2.2017, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti introduttivi trascritti in epigrafe e la Corte, sentito il Procuratore Generale, ha trattato la causa in decisione, senza termini per conclusionali e repliche, su rinuncia esplicita delle parti;
4. la Corte ritiene l'appello parzialmente fondato;
5. il giudice di primo grado, sentita la parte con l'ausilio di un traduttore volontario, ha preso atto che il xxxxxxxx ha dichiarato di essersi allontanato dal paese d'origine a causa del timore di essere trovato dai militari che avevano in precedenza ucciso il vicino di casa e minacciato la moglie di fare del male ad uno dei suoi figli; per questi motivi l'appellante si era trasferito in un primo momento a Bamako, poi era uscito definitivamente dal Mali, andando prima in Libia e poi in Italia; il giudice ha ritenuto non del tutto convincente e poco provata la vicenda raccontata, rilevando la genericità della descrizione degli eventi e non avendo la parte chiarito i motivi per cui i militari (o gli abitanti come egli ha riferito in sede di audizione) lo stessero cercando; ha altresì rilevato quanto fosse improbabile che il xxxxxxxx avesse lasciato il Mali senza preoccuparsi della moglie e dei sei figli, rimasti a vivere nel Paese d'origine;
6. il Tribunale di Milano, rilevato che, nel complesso, le dichiarazioni rese, troppo vaghe e generiche, non potessero delineare un quadro persecutorio, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il xxxxxx subito atti di una gravità tale da determinare la violazione dei diritti umani fondamentali; invero, la situazione di persecuzione sussiste quando, per l'appartenenza ad etnia, a credo politico o religioso, ad associazione, ovvero in ragione del proprio stile di vita, la persona rischi nel proprio Paese d'origine misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale, tutte ipotesi non presenti nel caso di specie; il Tribunale ha inoltre ritenuto non esserci significative ragioni per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria né di quella umanitaria;

7. anche secondo questa Corte, il racconto del xxx appare troppo generico e quindi non credibile; l'appellante peraltro non pare aver compiuto ogni sforzo per circostanziare le sue dichiarazioni. né ha fornito documentazione che avrebbe potuto ricevere dalla propria famiglia. rimasta a vivere in Mali; non sussistono pertanto i presupposti di legge per il riconoscimento dello status chiesto in via principale dal cittadino maliano; le vicende narrate dall'appellante non sono connotate da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 7 del D. Lgs. 251/2007; non emergono, inoltre, elementi tali da ritenere che xxxx. una volta rientrato in Mali, possa correre il rischio effettivo di subire danni gravi alla persona; neppure sussistono circostanze che facciano presumere che possa subire trattamenti disumani o degradanti. non essendo stata chiarita la ragione per cui i militari stessero cercando proprio lui, potendo la vicenda essere il risultato di dissidi tra vicini di casa;

8. è da escludere inoltre la sussistenza nella zona del Mali di provenienza del Gassama, zona di Kayes situata ad ovest, di una situazione di conflitto armato interno con violenza generalizzata tale da determinare un concreto pericolo per la vita o l'incolumità dei civili; come riferito dalle fonti più recenti il conflitto armato sorto intorno al 2010 tra il Governo e la coalizione tra gruppi Tuareg filogovernativi da un lato e il Coordinamento del movimento dell'"Azawad" dall'altro è in parte ancora in atto, soprattutto per il coinvolgimento di gruppi islamici estremisti quali M.u.j.a.o. (Movimento nazionale per l'unicità e la jihad nell'Africa occidentale), Ansar al-din e A.q.i.n.l. (Al Qaeda nel Maghreb islamico); grazie alla mediazione dell'Algeria, le trattative di pace sono sfociate nella conclusione di un accordo di massima nel maggio 2015, ma il processo di pace e di sicurezza richiede tuttora la presenza di un'apposita missione dell'ONU, denominata *J11j11usm* ( *الهيئة المتعددة الأبعاد لتكامل العمليات في ليبيا* ) Unife per la stabilizzazione e la sicurezza; la persistente necessità di questa missione è testimoniata dai continui attentati, di violenza terroristica e episodi di banditismo armato; nelle aree centroorientali e nel nord del Mali si parla espressamente di una situazione di pericolo per la popolazione; per chi viene invece dal sud del Paese e richiede la protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la domanda debba essere valutata tenendo in considerazione le circostanze concrete del singolo caso;

9. quanto invece alla richiesta di protezione umanitaria, si osserva che il permesso è concedibile previa valutazione dei fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità - quali situazioni di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali - da valutarsi anche in relazione alla vulnerabilità personale del soggetto, con particolare riguardo alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ("... *si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria...*" • ordinanza Cass. Civ., VI Sez., 11. 15466/2014);

10. come si è detto, secondo le fonti più accreditate a LiveJo internazionale permane anche nel centro-sud e nella parte occidentale del Mali una situazione di pericolo diffuso e di grande precarietà, a causa dell'instabilità politica e degli atti di matrice terroristica, pur non potendosi parlare di una situazione di perdurante ed effettivo conflitto armato generalizzato;

11. alla luce di quanto detto, la Corte ritiene che, per la sussistenza di una tale situazione di insicurezza, il xxxxxx, che è lontano dal Paese d'origine dall'aprile 2014, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso di rimpatrio e ciò induce a riconoscergli, in riforma dell'impugnata ordinanza, un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;


12. tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della natura dei diritti coinvolti, si compensano le spese di giudizio;

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza resa il 7.1.2016 dal Tribunale di Milano (R.G. 2014/7797 1), riconosce a xxxxxxxxx il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Così deciso in Mila.no. il 15 febbraio 2017

Il Presidente est.  
Maria Cristina Canziani



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- g tlAR. 2017

Depositato in Cancelleria oggi  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Francesca CAMBRIA